



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 799

Prot. n. CC 2/2025 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 1, commi 1 e 2 del Testo di legge di modifica della legge elettorale provinciale 2003 - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale - Costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento avanti la Corte Costituzionale - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento. (CIG B729D1EFF0).

Il giorno **06 Giugno 2025** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MARIO TONINA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

“In data 19 maggio 2025 è stato notificato alla Provincia autonoma di Trento il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del *"Testo di legge della Provincia di Trento approvata a norma dell'articolo 47 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol - Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003"* (pubblicato sul Supplemento straordinario n. 1 BUR T.-A.A./S. 18 aprile 2025, n. 16).

L’articolo impugnato è volto a modificare il comma 2 dell’art. 14 (rubricato “*Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale*”) della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (“*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*”), il quale attualmente prevede la non rieleggibilità alla carica di Presidente della Provincia, a suffragio universale diretto, di chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi.

Per effetto della modifica prevista dalla delibera consiliare impugnata non sarebbe immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi anche non continuativi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che l’art. 1 impugnato della citata delibera consiliare si ponga in contrasto con l’art. 47 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, come modificato dall’art. 4, co. 1, lett. v) della l. cost. 2/2001, in quanto contrastante con il principio dell’ordinamento della Repubblica della non rieleggibilità dopo il secondo mandato alla carica di presidente di regione, principio introdotto dall’art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, oltre che con gli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione.

Ritenuto necessario difendere avanti la Corte Costituzionale la legittimità costituzionale della delibera consiliare impugnata, si ritiene che la particolare rilevanza per l’ordinamento provinciale di questo contenzioso costituzionale e la complessità delle questioni di diritto controverse rendono assolutamente necessario assicurare una difesa completa e adeguata dell’autonomia provinciale e delle scelte politiche compiute; a tal fine l’affidamento della difesa dell’Amministrazione provinciale al prof. avv. Giovanni Guzzetta dello Studio Legale Associato Legal Protection corrisponde all’interesse pubblico preminente ad una difesa piena dell’autonomia legislativa provinciale avanti la Corte Costituzionale considerata la sua approfondita conoscenza del diritto pubblico, gli incarichi rivestiti ed il suo curriculum vitae; si ritiene pertanto opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale al prof. avv. Giovanni Guzzetta con studio legale in via di Porta Pinciana n. 6, a Roma, con facoltà di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore avanti la Corte Costituzionale.

Il prof. avv. Giovanni Guzzetta ha inviato il proprio preventivo con pec di data 5 giugno 2025, prot. 444855, che prevede, sulla base dei parametri accettati e tenuto conto che si tratta di una causa di particolare rilevanza e complessità, un costo di Euro 17.000,00= oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%), per un importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, pari ad Euro 24.805,04 =. Con accordi presi successivamente per le vie brevi è stata convenuta la liquidazione di un anticipo all’atto del conferimento dell’incarico nella misura del 20% del compenso preventivato.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire al suddetto difensore l’incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato;
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti l'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 2, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversia richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi particolarmente rilevante e considerati i limiti dei compensi richiamati nell'incarico di patrocinio ed il preventivo presentato;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG B729D1EFF0;
- visto l'art. 11 della L. n. 3/2003, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, giusta L. n. 120/2020 e ritenuto che per la presente delibera non ricorrono i presupposti di indicazione del CUP;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data 19 maggio 2025, per la declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del "*Testo di legge della Provincia di Trento approvata a norma dell'articolo 47 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol - Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003*";

- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale al prof. avv. Giovanni Guzzetta dello Studio Legale Associato Legal Protection con sede in Roma 00187, via di Porta Pinciana n. 6;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire al suddetto avvocato l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di stabilire che il 20% del compenso è liquidato al professionista all'atto del conferimento dell'incarico;
- 5) di impegnare la somma, calcolata sulla base del preventivo di spesa pervenuto, per un importo complessivo pari ad Euro € 24.805,04= in favore dell'avv. prof. Giovanni Guzzetta dello Studio Legale Associato Legal Protection sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2025;
- 6) di dare atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 del 2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG B729D1EFF0 in relazione all'incarico assegnato all'avv. prof. Giovanni Guzzetta.

Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).